



PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

Repartzium 18 Amministrasiun dla scora y cultura ladina

a

Bozen/ Bolzano/ Bulsan , 04.02.2021

Bearbeitet von / redatto da / scrit da:  
Claudia Aquilini – Anna Rudiferia

Alle/ai dirigenti scolastici delle scuole delle  
località ladine

Alle organizzazioni sindacali del comparto  
scuola

Rapporto di lavoro a tempo parziale: forma speciale di lavoro a tempo parziale – articolazione pluriennale dell'orario di lavoro – riduzione dell'orario di insegnamento – aspettativa con contestuale opzione per un rapporto di lavoro a tempo parziale – anno sabbatico– anno scolastico **2021/2022**.

Gentili direttrici,  
Gentile direttore,  
Gentili collaboratrici e collaboratori delle segreterie scolastiche,

si comunica che le domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale, di variazione delle ore del rapporto di lavoro a tempo parziale, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nonché delle richieste di forma speciale di tempo parziale, articolazione pluriennale dell'orario di lavoro come la riduzione dell'orario d'insegnamento per il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato vanno presentate entro il **5 marzo 2021** all/alla dirigente scolastico/a competente.

Rapporto di lavoro a tempo parziale:

per le istanze nuove, per la revoca e per la variazione delle ore di lavoro deve essere stipulato un nuovo contratto di lavoro.

L'estensione del tempo parziale può essere compresa tra il 30% ed il 90% dei rispettivi rapporti di lavoro a tempo pieno.

I relativi moduli per le domande rimangono invariati.

Forma speciale di lavoro a tempo parziale:

le domande di forma speciale di tempo parziale rimangono depositate presso le scuole e non rientrano nel contingente previsto dall'articolo 14, comma 8 del CCP del 23 aprile 2003. Il relativo provvedimento viene anche inoltrata alla Direzione provinciale scuole ladine. Si fa presente che questo istituto può essere concesso solamente al personale docente con contratto di lavoro a tempo pieno e può essere fruito una sola volta in un quinquennio.

Riduzione dell'orario di insegnamento:

la riduzione dell'orario di insegnamento ai sensi dell'art.15 del CCP del 23.04.2003 in vigore, può essere concessa solamente nel caso che contemporaneamente alla domanda di riduzione dell'orario di insegnamento venga presentata la richiesta di pensione anticipata o di collocamento a riposo e, al massimo dopo tre anni deve sussistere il diritto a pensione anticipata o a pensione di vecchiaia. Si fa presente che al personale docente che usufruisce della riduzione dell'orario di insegnamento ai sensi dell'art. 15 del CCP del



23.04.2003, la prosecuzione del lavoro con rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, può essere concessa limitatamente al periodo di tempo in cui le disposizioni vigenti prevedono una riduzione del trattamento di pensione.

Le domande di aspettativa con contestuale opzione per un rapporto di lavoro a tempo parziale dovranno pervenire entro il **21 maggio 2021**.

Si prega di portare la presente circolare a conoscenza del personale insegnante.

Per ulteriori informazioni prego rivolgersi alle seguenti collaboratrici:

scuole primarie: Claudia Aquilini – Tel. 0471 - 417015

scuole di I e II grado: Anna Rudiferia – Tel. 0471- 417018

Cordiali saluti

Il direttore di ripartizione

Mathias Stuflesser  
(sottoscritto con firma digitale)